

La rete risponde

Incontro tematico virtuale dal 26 settembre 2009 al 28 ottobre 2009: Collaudo

Verbale riunione conclusiva 29 ottobre 2009

1. cosa si intende con l'espressione "...che non comportano valutazioni tecniche"?

- L'accertamento di fatti complessi da parte della pubblica amministrazione costituisce normalmente una delle tappe più ricorrenti e delicate per giungere all'emissione di un provvedimento legittimo. In tale complessa attività, in genere, sono presenti momenti spesso decisivi di valutazione del fatto stesso dal punto di vista tecnico.

Qualora le regole e le conoscenze tecniche necessarie si fondino su elementi certi ed inopinabili (appartenenti a scienze esatte) e pertanto "misurabili" la giurisprudenza ha identificato la categoria concettuale dell'accertamento tecnico, il quale riconduce ad un risultato univoco e non diversamente raggiungibile.

Nel caso in cui l'amministrazione debba invece applicare, ai fini dell'accertamento dei fatti complessi, regole tecniche appartenenti a scienze inesatte, dottrina e giurisprudenza parlano di valutazioni tecniche. Lo svolgimento di tali valutazioni darà inevitabilmente luogo a risultati opinabili che si fanno rientrare nella categoria della c.d. discrezionalità tecnica .

Sabino Cassese definisce gli accertamenti tecnici come attività che "consistono nella verifica di una circostanza certa, non soggetta ad opinabilità. Tale profilo rappresenterebbe l'elemento di distinzione dalle valutazioni tecniche. Queste ultime sono composte da un momento di acquisizione di dati scientifici e da un altro volto ad esprimere una valutazione di scienza sugli elementi acquisiti: sicché la presenza di questo introduce una componente di variabilità ed opinabilità nell'analisi scientifica che, a seconda delle circostanze, può essere minima o consistente".

Il Consiglio di Stato ha stabilito inizialmente che le categorie dell'accertamento e della valutazione tecnici sono ontologicamente diverse tra loro: l'accertamento tecnico si esaurisce nella mera ricognizione degli elementi a cui una determinata norma attribuisce la rilevanza a produrre determinati effetti giuridici; mentre la discrezionalità tecnica postula che alla fase dell'accertamento segua quella del giudizio.

2. quali attività sono sicuramente escluse da questo ambito di applicazione?

- Non si ragiona per attività, ma per tipologia di interventi. Sono sicuramente escluse le attività in cui vi sia un intervento edilizio (salvo che non si tratti di sole opere interne) e tutte quelle attività in cui sia presente un intervento che comporti una valutazione tecnica per la cui definizione si veda il punto precedente.

3. quale la sorte delle cosiddette DUAAP miste e cioè apertura di un'attività previ lavori edilizi (opere interne, posizionamento di insegna di esercizio, altro...)?

- - Nulla è cambiato. Vanno a 20 giorni, salvo che non si parli di sole opere interne (A20) che vanno a 0 giorni.

4. come si raccordano ed eventualmente si integrano la disposizione di cui al comma 20bis dell'art. 1 della L.R. 3/2008 con le disposizioni della L. 241/90 come modificata dalla L. 69/2009?



- L'art. 19 della 241/90 prevede una serie di fattispecie escluse dalla competenza SUAP. All'interno delle competenze SUAP tutte le ipotesi di cui all'art 19 sono ricomprese nel comma 20 bis dell'art.1 della L.R. 3/2008 il cui ambito di applicazione è più ampio rispetto alle DIA di cui all'art. 19

DUAAP a 0 giorni

L.R. 3/2008 smi art.1 comma 20 bis

20bis Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attività produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attività e la conformità dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla pre-sentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rila-scia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.

L 241/90 sm.i art. 19

19. Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (83).

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente (84).

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato (85).

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 (86) (87).